

N. R.G. 2747/2016
PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. r.g. **2747/2016** promosso da:

MINISTERO dell'INTERNO (C.F. 97149560589),
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

APPELLANTE

contro

(C.F. _____),
con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA

APPELLATO

Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza 06/10/2016 del Tribunale di Bologna.

con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dell'appello

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Riccardo Di Pasquale;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - nato il 06/06/1974 in Ucraina, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/08 dinanzi al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna, sez. Forlì-Cesena del 01/04/2016 –notificato il 06/04/2016-, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

All'esito del procedimento, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 6 ottobre 2016, ha accolto il ricorso di riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato.

Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il Ministero dell'Interno, ha proposto appello avverso la predetta ordinanza.

L'appellante, con un unico articolato motivo, ha contestato la valutazione operata dal Giudice di prime cure, sia in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente che in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Si è costituito, totalmente vittorioso in primo grado, e, oltre a chiedere il rigetto dell'impugnazione, ha riproposto, ex art.346 cpc, le domande formulate in via subordinata dinanzi al Tribunale di Bologna, vale a le richieste di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

Il Procuratore Generale è intervenuto ed ha concluso per il rigetto dell'appello del Ministero dell'Interno.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2017, con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

2. – La Commissione Territoriale ha, in particolare, evidenziato, per quanto qui interessa, che le dichiarazioni del richiedente, pur non discordanti con le informazioni generali sul paese di origine e specifiche rispetto alla sua situazione, risultavano non coerenti rispetto all'obbligo di ogni cittadino di difesa della patria, che si realizzava proprio attraverso la chiamata alle armi.

Il Tribunale, per contro, dopo avere espresso un giudizio di piena credibilità del racconto di, ha ritenuto provato che quest'ultimo poteva essere richiamato alle armi e non poteva sottrarsi al servizio



PDF Eraser Free

militare, anche mediante l'accesso ad una procedura di obiezione di coscienza. Ha, quindi, evidenziato che le sanzioni per la diserzione e il rifiuto alla leva, previste dalla legislazione dell'Ucraina, erano effettivamente applicate in tale Paese e che intendeva sottrarsi a un conflitto che non condivideva, essendo concreto il rischio della commissione di crimini di guerra. Ha, perciò, concluso per l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

3. – , cittadino ucraino, dinanzi alla Commissione Territoriale e al Tribunale di Bologna, ha, in sintesi, affermato di avere lasciato il suo Paese nel mese di dicembre del 2014: siamo venuti insieme io e mia moglie con l'autobus, prima di giungere in Italia ho attraversato Polonia e Slovenia; poi ci hanno raggiunto le nostre due figlie che all'epoca erano entrambe minorenni. Di essere giunto in Italia dopo un giorno dalla partenza e di avere presentato domanda di protezione internazionale dopo due mesi dal suo arrivo. E' andato a stare a Parma perché cinque anni fa mia zia si era trasferita lì per lavoro. Ora lavora per il corriere . Sua moglie non lavora. Le figlie vanno a scuola. E' nato Krivoi Rog, vicino al Dombas. La sua regione confina con il Dombas. Ha vissuto sempre là. In Ucraina aveva una azienda agricola. Sua moglie ha sempre fatto l'infermiera sia all'ospedale di Krivoui Rog sia in una clinica: lavorava nel reparto delle malattie veneree e infettive. Ha 42 anni e potrebbe essere chiamato alle armi, come gli è stato comunicato dall'ufficio militare competente.

4. – Si deve passare all'esame del merito dell'impugnazione tenendo conto dei motivi d'appello proposti dal Ministero dell'Interno.

Come detto, il Ministero contesta la credibilità (soggettiva ed oggettiva) del richiedente. In particolare, sostiene che il possesso del passaporto è incompatibile con l'affermazione di avere ricevuto una carta in cui l'esercito lo informa di essere nella categoria dei riservisti; che è inverosimile che possa essere chiamato alle armi, in ragione dell'età (42) e della mancata prestazione del servizio militare. Quanto alla non attualità del pericolo, afferma che in Ucraina la mobilitazione dei militari fino all'età di 55 anni è stata bloccata e che attualmente vengono chiamati solo gli uomini dai 18 ai 25 anni, cioè coloro



PDF Fraser Free

che sono tenuti per legge a svolgere l'ordinario servizio militare.

5. - Si deve, quindi, valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, solo in parte suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio effettivo di subire atti di persecuzione, alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (v. per tutte Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

6. – Ritiene il Collegio che debba essere confermata la valutazione di attendibilità (soggettiva ed oggettiva) operata dal primo giudice.

Il passaporto di _____ è stato rilasciato il 16 gennaio 2014 (v. copia doc. 2 ricorrente) ed il conflitto bellico, cui sono seguite la varie ondate di mobilitazione militare, è successivo ai fatti del febbraio 2014



PDF Eraser Free

ed ha avuto inizio nell'aprile dello stesso anno, dopo la crisi della Crimea e la dichiarazione di indipendenza delle autoproclamate Repubbliche del Donbass.

Il richiedente ha dichiarato avanti alla Commissione di non avere fatto il servizio militare da giovane a seguito delle lesioni subite in un incidente, ma di non essere stato dichiarato inidoneo e di potere essere arruolato in caso di guerra, precisando che "...il 90% dei dipendenti sono stati arruolati e sono andati a combattere. Hanno preso tutti dalla campagna".

Isaiev ha dichiarato di essere andato nell'ufficio militare competente per la chiamata alle armi e di essere stato dichiarato idoneo all'arruolamento, ma di non essere stato ancora chiamato al momento della sua uscita dall'Ucraina.

Il richiedente è uscito dal Paese nel dicembre 2014 con un visto Schengen rilasciato dall'Ambasciata polacca in Ucraina, come risulta dal passaporto (v. visto 13/3/14 valido dal 18/3/14 al 25/2/15 e timbro 3/12/14 doc. 2 citato).

Risulta dalle fonti di informazione (COI) che in Ucraina Orientale (nel Donbass, per la precisione), continuano gli scontri tra l'esercito dell'Ucraina e i separatisti filorussi e che tale situazione di conflitto ha determinato, tra il 2014 e il 2016, il richiamo alle armi di riservisti (vedi tra le tante recenti Country Reports on Human Rights Practices 3 marzo 2017, Human Rights Wacht 2017, Ucraina News del 23 febbraio 2017, COI Ministero dell'Interno - Commissione nazionale asilo del dicembre 2016, Report Home Office inglese aprile 2017, COI Regione Emilia Romagna marzo 2017).

Quanto all'attualità del rischio, dalle fonti d'informazione citate risulta che è stata ripristinata l'obbligatorietà della leva militare e sono stati mobilitati anche i riservisti, e specificamente che *"Il servizio militare è obbligatorio per persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni per i soldati regolari, tra i 18 e i 65 anni per gli ufficiali e per un periodo di 18 mesi."* (pag. 3 COI Min Int dic. 2016 citate) e che *"Nell'agosto 2016 sul sito web ufficiale del presidente Poroshenko era riportato, per i riservisti: 'Il presidente Petro Poroshenko ha firmato la legge per aumentare il limite di età per i militari servizio in riserva per coloro che hanno l'esperienza del servizio militare e può essere utilizzato per rifornire le forze armate"*



PDF Fraser Free

dell'Ucraina e altre formazioni militari. 'In conformità con la legge n. 1604-VII "Sulla modifica dell'articolo 28 della legge ucraina "Obbligo militare e servizio militare", il limite di età per i riservisti è aumentato per la seconda classe da 50 a 60 - per i soldati e i sergenti, da 55 a 60 - per gli ufficiali junior e senior, a 65 per gli ufficiali di alto rango" (report UK Home Office aprile 2017 citato).

In definitiva va rigettato l'appello con conferma della sentenza di primo grado.

7. – Non si deve provvedere sulle spese posto che, secondo condivisibile giurisprudenza, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale –come nel caso in esame-, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

I - respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Interno;

II – nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 maggio 2018

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Presidente
dott. Fausto Casari

